



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 22/12/2004
in vigore dall'01/01/2005

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alle disposizioni di legge nonché al regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.

ART. 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
2. In particolare determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
3. Agli effetti del presente regolamento, per tassa e per decreto s'intendono rispettivamente la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il D.Lgs. n. 507/93.

ART. 4
GESTIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il servizio d'accertamento e di riscossione della tassa in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica – imprenditoriale è effettuata dal Comune in economia diretta e dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del decreto legislativo n. 507/93 e sue successive integrazioni e modificazioni.
2. La Giunta nomina un funzionario Comunale responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio d'ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e compensazioni.
3. Il funzionario responsabile al fine di provvedere, all'attività organizzativa e gestionale, si avvale della collaborazione delle unità organizzative competenti e degli altri uffici e servizi comunali, nonché delle attività di controllo e d'accertamento svolta dalla Polizia municipale.
4. In caso d'inerzia il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.
5. Il Comune provvede a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Divisione Centrale per la Fiscalità Locale, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

ART. 5
GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione da parte dell' organo esecutivo, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto dal gettito della tassa in via percentuale del 100%.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2 e 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il comune provvede al conguaglio – rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.
4. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del D. Lgs. 507/93, per le superfici di locali od aree pubblici, di uso pubblico, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. Per temporaneo si intende l' uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
5. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.L.gs. 507/1993 e con il medesimo modello di versamento in c.c.p.; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. Per le occupazioni che non comportino il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche la tassa giornaliera può essere versata al competente ufficio comunale, senza la compilazione del suddetto modello.
6. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori previsti per la tassa annuale per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni in quanto compatibile.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari eventualmente previsti per le manifestazioni dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
8. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché per quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

ART. 6

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuata dalla legge cui si fa pertanto rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub affitto, dal primo affittuario.

ART. 7

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

- c) parti comuni del condominio di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1117 del Codice Civile, ivi incluse le aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e d'utenze gas, acqua e luce elettrica;
- f) fabbricati danneggiati non agibili in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.

Tutte le situazioni predette debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero d'accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti.

4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA' DETASSAZIONE DELLA SUPERFICIE

Falegnameria	35%
Autocarrozzerie, Verniciatori	35%
Autofficine per riparazioni veicoli ed elettrauto	35%
Gommisti	35%
Autofficine d'elettrauto	35%
Rosticcerie, pasticcerie	35%
Lavanderie	35%
Fonderie	35%
Ambulatori medici e dentisti	35%
Laboratori radiologici, odontotecnici e d'analisi	35%
Caseifici e cantine vitivinicole	35%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	35%
Laboratori fotografici ed eliografie	35%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	35%
Materie plastiche, vetroresine	35%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come già precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 8 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano; quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alle tariffe previste per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. La tassa, fatta salva ogni diversa disposizione della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

ART. 9 TARIFFE

1. L'amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 5.

2. Spetta alla Giunta Municipale determinare le tariffe unitarie entro la data stabilita dalle previsioni della normativa vigente.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La deliberazione tariffaria, adottata come da atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4 del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.

5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

- a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
- b) la condizione finanziaria del Comune;
- c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in Bilancio come autorizzazione di spesa;
- d) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

6. Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi che rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:

- a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- b) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato nel presente Regolamento.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Fino all'adozione della nuova classificazione della categoria di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93 continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili:

- CATEGORIA "A": Abitazioni private, collegi, case di vacanza e simili, locali al servizio dell'abitazione, locali ad uso abitazione, scuole pubbliche e private, palestre;
- CATEGORIA "B": Locali destinati a negozi e botteghe;
- CATEGORIA "C": Ristoranti, Tavole calde e pizzerie;
- CATEGORIA "D": Alberghi, locande, pensioni, "Bed & Breakfast";
- CATEGORIA "E": attività di produzione artigianale o industriale;

ART. 11 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i seguenti locali:

- a) Gli edifici adibiti al culto, di qualsiasi professione religiose, esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.;

- b) I locali adibiti ad uffici e servizi pubblici comunali o destinati ad istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza amministrate dal Comune.
 - c) Gli edifici di case di riposo per anziani, di musei e di pinacoteche gestiti da Istituzioni senza scopo di lucro.
 - d) I locali compresi in case coloniche destinate esclusivamente ad uso agricole per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi.
2. La Giunta Municipale potrà, in via eccezionale, concedere esenzioni nei casi di comprovata indigenza di soggetti passivi del tributo, non riconducibili nella norma esonerativa di cui innanzi.

ART. 12 RIDUZIONI

1. Sono computate per il 50% le superfici riguardanti le aree scoperte e coperte attrezzate a qualsiasi uso adibite per civili abitazioni con esclusione delle aree operative delle varie attività di commercio e di servizi computate al 100%.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoannotata nel caso di:
 - a) agricoltori che occupano la parte abitativa delle costruzioni ricadenti nella zona omogenea E (agricola) del PRG: 30%;
 - b) abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale: 30%;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio di attività: 30%.
3. Per usufruire delle riduzioni di superficie e di tariffa previste dal presente articolo, il contribuente è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dell'anno successivo.
4. In fase di prima applicazione, detta denuncia va prodotta entro il 30 aprile ed ha effetto dall'anno successivo.
5. Tali riduzioni saranno applicate soltanto a coloro che hanno la superficie tassabile non inferiore a mq. 40.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.
7. Abitazione con unico occupante: 30%
8. Abitazione principale di giovani coppie per un anno dalla data del matrimonio:30%.

ART. 13 DENUNCIA INIZIALE

1. Chiunque occupa o conduce locali od aree soggetti alla tassa è obbligato a farne denuncia, su apposito modulo a stampa predisposto dal Comune, da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine del 20 settembre.
2. La denuncia comporta la tassazione, a norma del precedente articolo 8 a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali o delle aree.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona fisica che conduce l'immobile;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

ART. 14
DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione di locali o di aree tassabili può essere presentata in qualsiasi momento.
2. In caso di tardiva denuncia, lo sgravio decorrerà solo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia medesima è stata effettivamente presentata.
3. Non sono ritenute valide, agli effetti della cessazione e della conseguente cancellazione dai ruoli, le denunce prescritte del regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, né le denunce comunque presentate ad altri uffici municipali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 15
MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 16
SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, si fa rinvio alla legge n. 689/81 nel testo attualmente vigente.

ART. 17
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 18
RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti soggetti al tributo dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è iscritto a cura del funzionario responsabile in apposito elenco da formare entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. I predetti importi sono arrotondati al secondo decimale.
2. Gli importi sono riscossi, a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, e l'intera somma ripartita in quattro rate di pari importo con scadenza bimestrale, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Giungano, salvo il caso in cui la riscossione sia affidata al concessionario.

2. Gli importi dovuti per gli accertamenti effettuati per gli anni precedenti l'annualità in corso (notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni) sono riscossi entro il termine di 60 giorni dalla avvenuta notifica o sottoscrizione dell'adesione all'accertamento; il versamento - salvo il caso in cui la riscossione sia affidata al concessionario - può avvenire mediante versamento in c/c postale con l'utilizzo del bollettino rilasciato dall'ufficio.

3. Su istanza del contribuente, che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi e comprovati motivi la ripartizione fino ad otto rate della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

4. Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, e sempre che la riscossione coattiva non sia affidata al concessionario, attraverso la procedura stabilita dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n° 639, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza della sospensione.

ART. 19 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 gg.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 gg. dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 gg dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura degli interessi legali vigenti a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

5. Sulle somme versate e non dovute dal contribuente ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso, può, in alternativa al rimborso, richiedere entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, la compensazione delle somme versate.

6. La richiesta deve essere effettuata alla struttura competente, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.

7. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.

ART. 20 POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, tramite il corpo di Polizia Municipale e dipendenti comunali a tal fine autorizzati, nonché, ovviamente, dei dipendenti dell'ufficio tributi preposti, ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al presente art. 15, il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:

a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto di locali o aree;

b) richiedere notizie relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesime;

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. I dipendenti dell' ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell' articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l' accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici eventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

4. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

ART. 21

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

1. A norma dell'art. 22 della legge 7/8/90, n. 241, una copia del presente Regolamento sarà sempre tenuto a disposizione del pubblico presso gli uffici competenti perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Al medesimo scopo saranno tenute affisse, nei locali degli uffici competenti, le tariffe, le classificazioni e le percentuali di detassazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 22

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 23

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quando non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio.